



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 5 agosto 2010

Ns. Prot. n. 1385

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE LAZIO - ABRUZZO –SARDEGNA
Ufficio Contratti
via Monzambano,10
00185 ROMA**

**CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Presso Ministero delle Infrastrutture
Via Nomentana, 2
00161 Roma.**

**AI CNI
Via IV Novembre, 114
00187 Roma**

**e p.c.
Ill.mo Signor
COMMISSARIO DELEGATO per la RICOSTRUZIONE
Presidente della Regione ABRUZZO
Dott. CHIODI Giovanni**

Oggetto: Realizzazione della sede provvisoria dell'Università degli studi di L'Aquila –
Facoltà di Lettere e Filosofia, all'interno dell'Istituto Penale per i Minorenni
“Luigi Ferrari”, Via Acquasanta – L'Aquila. Progettazione definitiva ed
esecutiva con esecuzione dei lavori.
SEGNALAZIONE DI CRITICITA'
RICHIESTA DI ARMONIA PROCEDURALE

Con riferimento all'oggetto, lo scrivente Ordine degli INGEGNERI di TERAMO,
riscontra il bando di appalto rinvenibile all'indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1344>

Nell'analisi del bando e dei relativi atti documentali è apparsa evidente una criticità
con i principi delle direttive europee, anche per come recepite dal D. Lgs 163/2006 e smi.

In effetti la figura del progettista è nella persona del Geom. Domenico CENTI.

Orunque il progetto è relativo a struttura in zona sismica i cui contenuti strutturali
sono di notevole complessità .

E' palese che il progetto in zona sismica, interessante anche le strutture, soprattutto di edifici destinati ad attività in cui è previsto affollamento, deve essere redatto da persona in possesso dei requisiti di professionalità, conoscenza e competenze specifiche per l'area classificata a rischio sismico.

In effetti le NTC hanno attribuito al progettista anche la Responsabilità dell'intera progettazione strutturale, dalla concezione del relativo meccanismo in elevazione ed in fondazione, la scelta dei materiali, sia per il nuovo edificato che per il costruito.

E tale è stato il parere espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP., Assemblea Generale, Adunanza 24-07-2009, protocollo 126/09.

Per l'importanza si ricorda che Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici è il massimo Organo tecnico consultivo dello Stato, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione; ha autonomia funzionale, organizzativa e tecnico-scientifica.

Inoltre la Suprema Corte (Sez II-26/07/2006 N. 17028) ha ricordato che la prestazione del Geometra è illegittima anche se il progetto è stato controfirmato da architetto/ingegnere, ovvero abbiano redatto solo i calcoli strutturali poiché è il professionista competente che deve essere titolare della progettazione e sul quale gravano le relative responsabilità, ossia deve essere unico autore e responsabile della progettazione. A fortiori la Giurisprudenza ha provveduto ad integrare il disposto sopracitato come da dispositivi di seguito :

Sentenza Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale n. 11287 del 6 novembre 2000:

"I geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato, solo quando sono costruzioni accessorie di tipo rurale e non presentino particolare complessità";

Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 348 del 31 gennaio 2001:

"Risponde al reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione ed alla direzione dei lavori di un edificio con strutture in cemento armato che non sia di modeste dimensioni, anche se il progetto è vistato o controfirmato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere";

E' doveroso ricordare che **la Suprema Corte**, che già in passato aveva avuto modo di entrare nel merito riferendo che " i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima, che a quelli esecutivi..." **ha ribadito in tempi recenti** (SEZ. II, 7.9.2009, N. 19292) **principi che, ormai, si segnalano quali pacifici orientamenti** nella materia che ci occupa e, in particolare, il Collegio afferma che "...Le esigenze perseguite dalla normativa professionale comportano l'incompetenza dei geometri anche relativamente alla redazione dei progetti di massima, ove riguardanti, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite, opere richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello di massima, redatto da tecnico non abilitato. L'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori, di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario non può valere a sanare ex post la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento generico del rapporto".

Per quanto sopra esposto lo Scrivente Ordine degli Ingegneri di TERAMO, ritiene che il progetto di cui in oggetto presenti una criticità nella figura professionale del professionista, anche per come evidenziato nel parere reso da Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Per tal motivo si chiede l'immediato o atto di salvaguardia e di eliminazione della criticità segnalata.

In ogni caso lo scrivente Ordine si riserva l'attivazione delle procedure di salvaguardia del rispetto delle competenze., presso le sedi competenti.

Attesa la valenza per gli effetti culturali e di sicurezza, i cui effetti nefasti si sono manifestati sul territorio Abruzzese soprattutto per le perdite umane subite, la presente viene inviata anche ai soggetti sensibili per la specifica competenza e l'attività di prevenzione e salvaguardia delle vite umane.

Buon lavoro.

